

Decreto federale *Progetto*
che approva e traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi)
l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni
geografiche

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del...²,
decreta:

Art. 1

¹ L'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015³ dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

1 RS 101
2 FF ...
3 RS ...

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 agosto 1992⁴ sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 47

Titolo 2 Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 50a

Ex art. 51

Titolo prima dell'art. 50b

Capitolo 2 Registrazione delle indicazioni geografiche

Art. 50b

Ex art. 50a

Titolo prima dell'art. 50c

Capitolo 3 Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

Art. 50c

Registro internazionale delle indicazioni geografiche

¹ La registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015 dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche⁵ (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo.

² L'IPI è l'autorità incaricata della gestione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne:

- a. la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero (art. 50d);
- b. gli effetti delle registrazioni internazionali per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e).

Art. 50d Registrazione internazionale di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero

¹ La registrazione internazionale e la modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero possono essere richieste presso l'IPI:

- a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 16 LAg⁶ o all'articolo 50b della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica;
- b. dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d'origine controllata conformemente all'articolo 63 LAg⁷;
- c. dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2;
- d. dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d'origine o un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto di Ginevra⁷, a condizione che la denominazione d'origine o l'indicazione geografica non sia protetta in virtù degli articoli 16 o 63 LAg⁷ o degli articoli 50 capoverso 2 o 50b della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50e Effetti della registrazione internazionale di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero

¹ Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica possono essere rifiutati in particolare per i seguenti motivi:

- a. la denominazione d'origine o l'indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'Atto di Ginevra⁸;
- b. la protezione della registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l'ordine pubblico o i buoni costumi;
- c. la protezione della registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile.

² L'IPI decide d'ufficio in merito ai motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

³ Terzi possono invocare dinanzi all'IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.

⁴ RS 232.11

⁵ RS ...

⁶ RS 910.1

⁷ RS ...

⁸ RS ...

⁴ Possono inoltre chiedere che sia accordato un periodo di transizione di cui all'articolo 17 dell'Atto di Ginevra per porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.

⁵ Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d'origine o l'indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l'articolo 11 dell'Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.

⁶ L'articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.

⁷ Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50f Tasse relative alla registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

All'interno dell'ordinanza, l'IPI può prevedere la riscossione di tasse presso il richiedente per le procedure seguenti:

- a. domanda di registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero o domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50d cpv. 1);
- b. esame relativo al contenuto di una registrazione internazionale per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 2);
- c. domanda di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3);
- d. domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50e cpv. 4).

Art. 51

Abrogato